

**COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE**

(Provincia di Isernia)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: Convenzione tra comuni per la gestione in forma associata dell'organizzazione e funzionamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Approvazione

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 19,22 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	GENTILE	Lino Nicola	Sindaco- Presidente	X	
2	CENCI	Claudio	consigliere	X	
3	DI SALVO	Antonio	“	X	
4	DI LUCENTE	Luigi	“		X
5	DI TULLIO	Donato Pasquale	“	X	
6	GENTILE	Remo	“	X	
7	LEONE	Daniele	“		X
8	MOESSO	Angela	“	X	
9	MOESSO	Carmine Valentino	“		X
10	MASTROLILLO	Carmine	“	X	
11	DI SALVO	Mario	“	X	
TOTALI				8	3

Presiede il Sindaco Dott. Lino Nicola Gentile, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno prot. n. 766 del 23/03/2024

Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

(delibera, pagine interne)

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal responsabile dell'Area Finanziaria

Lì 27/03/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Ing. Rosita Levriei

Il Responsabile dell'area Finanziaria
f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Convenzione tra comuni per la gestione in forma associata dell'organizzazione e funzionamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del predetto D.Lgs;
- che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22.01.2013 tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del Progetto Integrato Territoriale "Alto Molise e Mainarde", prevede, tra gli ambiti di ammissibilità in cui risulta suddiviso, l'ambito "Raccolta Differenziata", a valere sulle risorse FSC;
- che, nell'ambito del PIT suddetto, l'Agenzia di Sviluppo S.F.I.D.E. scarl ha presentato, in qualità di soggetto attuatore, l'intervento sistemico "MORD for PIT - Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde", a valere sulle predette risorse;
- che i Comuni di Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Roccasicura, San Pietro Avellana, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco sono ricompresi nel PIT "Alto Molise e Mainarde" e rientrano tra i 30 comuni coinvolti nel progetto sopra richiamato;
- che ciascun Comune, con proprio provvedimento giuntale, ha approvato il progetto "MORD for PIT - Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde";
- che tale progetto ha consentito la fornitura di tutto il materiale per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani con il sistema del "porta a porta";
- che a seguito di riunione presso l'agenzia SFIDE i 30 Comuni hanno, per ragioni di opportunità e convenienza, suddiviso l'ambito unico in tre sub-ambiti di cui uno è quello dei Comuni sopra richiamati;

DATO ATTO

- che i suddetti Comuni hanno inteso gestire in convenzione ex art 30 del TUEL il servizio della raccolta dei rifiuti urbani;
- che, a tale scopo, hanno approvato e sottoscritto, in data 26.2.2016, una CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI;
- che la convenzione individua il Comune di Vastogirardi, quale comune capofila, al quale competono tutte le procedure ai fini dell'affidamento della gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani;
- che il RUP, con proprio provvedimento n. 11 in data 11.3.2016, ha affidato alla società Officine Sostenibili srl, con sede legale in via vittime di Nassirya n. 1 – 82100 Benevento, la

predisposizione del Piano per la gestione del servizio di igiene urbana (raccolta differenziata dei rifiuti) dell'ambito costituito dai comuni di Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Roccasicura, San Pietro Avellana, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco;

- che il Piano per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani predisposto dallo studio suddetto, rivisto e aggiornato dal RUP secondo le indicazioni dei Comuni coinvolti emerse negli incontri via via convocati, è stato approvato in via definitiva da tutti i Comuni, unitamente al Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTO

- che su queste basi il RUP ha avviato la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi che si è conclusa con l'aggiudicazione in favore della Ditta SMALTIMENTI SUD Srl. con sede legale in Isernia alla Via C. Carlomagno nn.10/12, C.F. e P.I. 0033330020943;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 15/03/2021 con Rep. N.1 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia al n, 12 in data 22/03/2021;
- che l'affidamento, che prevedeva una durata di anni tre, è in prossima scadenza;
- che occorre, pertanto, procedere alla indizione di una nuova gara;
- che, a tal fine, con nota prot. n. 4557 del 23/08/2023 il RUP ha contattato tutti i Comuni partner, per raccogliere le rispettive adesioni alla attuazione, ancora in forma associata, del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti urbani;
- che sono state acquisite le disponibilità dei Comuni di Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Roccasicura, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco;

ATTESO

- che la durata della convenzione per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani tra i comuni aveva una durata pari alla durata del contratto stipulato con l'operatore economico individuato a seguito di gara (art.7);
- che ogni proroga o rinnovo deve essere deliberata da tutti gli Enti aderenti;
- necessario, a questo punto, in via preliminare, concordare e stipulare una nuova convenzione per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani tra i comuni di Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Roccasicura, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco;

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal RUP e condiviso con i citati Comuni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 TUEL;

D E L I B E R A

DI ATTUARE ancora in forma associata il servizio per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani tra i comuni di Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Roccasicura, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco;

DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, allegato A);

DI INDIVIDUARE il comune di Vastogirardi, quale Ente capofila ed in quanto tale è legittimato ad agire in nome e per conto dell'Associazione.

DI AUTORIZZARE il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione dell'allegata convenzione.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, alla luce dell'urgenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.-

In prosieguo di seduta si passa al punto 6 dell'ODG

Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed invita alla discussione. In assenza di interventi invita alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 8 e votanti n. 8 ;

DELIBERA

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;

Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 8 e votanti n. 8 ;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Lino Nicola GENTILE

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castel del Giudice , lì 29/03/2024

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 29/03/2024 al 13/04/2024 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 89

Castel del Giudice, lì 29/03/2024

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Castel del Giudice, lì

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico DI GIULIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(x) Il giorno 28/03/2024 a norma dell' art. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, lì 28/03/2024

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2024

CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

L'anno 20 ... (...), il giorno ... del mese ... nella sede municipale del Comune di ... sita a ..., in via ... n...., si sono costituiti:

- a) ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica presso il Comune di ..., il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune, C.F. ... e P.I. ..., e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e della deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva, in atti;
- b) ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica presso il Comune di ..., il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune di ..., C.F. ... e P.I. ..., e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e della deliberazione di C.C. n.... del ..., esecutiva, in atti;
- c) ... (*altri*).

Le Parti premettono:

- ✓ che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le predette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni di cui si tratta possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- ✓ che ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del predetto D.Lgs;
- ✓ che l'art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti;
- ✓ che nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei

rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;

- ✓ che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 1108, dispone: “Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario *ad acta* a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime” stabilite;
- ✓ che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22.01.2013 tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del Progetto Integrato Territoriale “*Alto Molise e Mainarde*”, prevede, tra gli ambiti di ammissibilità in cui risulta suddiviso, l'ambito “Raccolta Differenziata”, a valere sulle risorse FSC;
- ✓ che, nell'ambito del PIT suddetto, l'Agenzia di Sviluppo S.F.I.D.E. scarl ha presentato, in qualità di soggetto attuatore, l'intervento sistemico “*MORD for PIT - Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde*”, a valere sulle predette risorse;
- ✓ che tutti i Comuni aderenti alla presente gestione associata sono ricompresi nel PIT “*Alto Molise e Mainarde*” e rientrano tra i 30 comuni coinvolti nel progetto sopra richiamato;
- ✓ che i Comuni sottoscrittori hanno inteso gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, sottoscrivendo all'uopo apposita convenzione;
- ✓ che il servizio è stato effettivamente gestito in forma associata e tuttora viene gestito in forma associata;
- ✓ che, approssimandosi la scadenza della convenzione e del contratto di affidamento del servizio all'operatore economico individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si rende indispensabile procedere alla stipula di altra convenzione;
- ✓ che la gestione associata riguarda l'organizzazione ed il funzionamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolare la gestione dell'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra menzionate, confermando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche per la parte non materialmente allegata al presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 oggetto e scopo

I Comuni dicostituiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'Associazione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani. Al Comune di è conferito il ruolo di Ente capo fila, in quanto tale, il Comune di è legittimato ad agire in nome e per conto dell'Associazione anche per richiedere eventuali finanziamenti attinenti il servizio.

ART. 2 finalità ed obiettivi

La gestione associata del servizio di cui all'art. 1 rappresenta lo strumento organizzativo mediante il quale i Comuni aderenti intendono perseguire un miglioramento del servizio stesso, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo con significativo recupero di margini di economicità e efficienza, e assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio medesimo.

ART. 3 Obblighi del Comune

I Comuni si impegnano a svolgere in modo associato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, per adempiere quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, per raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale e ottimale delle risorse disponibili.

Per tale scopo, anche avvalendosi della collaborazione e delle professionalità interne ad ogni Comune, si impegnano: a) alla verifica e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni; b) all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si è realizzata la convenzione; c) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale connesse ai servizi tecnici. I provvedimenti inerenti il servizio gestito in forma di convenzione adottati dal Comune capofila, sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.

ART. 4 – Modalità per l'affidamento del servizio.

Il Comune di....., in qualità di Ente capofila, provvede all'affidamento della progettazione del modello di gestione, i cui costi saranno ripartiti tra i comuni aderenti per il 50% in parti uguali e per il 50% in proporzione al numero dei contribuenti dell'ultimo ruolo TARI approvato dal singolo comune. In egual modo saranno ripartite eventuali altre spese inerenti la gestione del servizio. Il progetto del modello di gestione dovrà prevedere i costi effettivi del servizio per ogni singolo comune e lo stesso, a seguito dell'approvazione da parte dei comuni aderenti, sarà oggetto di gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio.

ART. 5 – Stipulazione del contratto d'Appalto e corrispettivo dell'Appalto

Il contratto è stipulato come atto pubblico amministrativo, dinanzi al segretario comunale dell'ente capofila.

Del contratto è parte il comune capofila anche in rappresentanza dei comuni aderenti alla presente convenzione.

Il corrispettivo dell'appalto è fatturato dall'operatore economico a ciascun Comune aderente,

rispettivamente per la quota di pertinenza, che provvede direttamente al soddisfo.

Nel caso di insolvenza di un ente, l'operatore economico aggiudicatario farà valere le proprie pretese direttamente ed esclusivamente nei confronti del Comune inadempiente, mandando indenne il Comune capofila e gli altri Comuni aderenti.

ART 6 – Forme di partecipazione e consultazione

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio associato, presieduta dal Sindaco del Comune capofila. E' compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del responsabile del procedimento del servizio del comune capofila. Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata un'adeguata forma di consultazione dei Comuni affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Art. 7 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita pari alla durata del contratto che si andrà a stipulare con l'operatore economico individuato a seguito di gara, fermo restando che la gestione del servizio dovrà essere affidata per anni 6 (sei). Ogni proroga o rinnovo dovrà essere deliberata da tutti gli Enti aderenti.

Art. 8 – Controversie

La definizione di ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione deve avvenire prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, per ogni controversia è adita l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 9 – Registrazione e spese di convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.